

## **Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del codice di condotta commerciale**

*Documento di consultazione 289/2018/R/com del 17 maggio 2018*

### **Osservazioni di Elettricità Futura**

*7 giugno 2018*

#### **Considerazioni di carattere generale**

Il DCO 289/2018 si inquadra nell'ambito del procedimento avviato da ARERA con la deliberazione 30 agosto 2017, 610/2017/R/com per la realizzazione e la gestione da parte del Gestore del SII di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato retail che gli operatori della vendita sono tenuti a trasmettere per la loro pubblicazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 61 della legge 124/17 (legge Concorrenza 2017).

Il Codice di condotta commerciale prevede, alla lettera l del comma 9.1, che in occasione della proposta di un'offerta di un contratto di fornitura, e in ogni caso prima della conclusione del contratto di fornitura, il cliente finale domestico debba ricevere, tra l'altro, la cosiddetta scheda di confrontabilità di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del medesimo Codice di condotta commerciale, applicabile alla proposta stessa.

Le schede di confrontabilità sono nate con il fine di fornire un paragone con un riferimento univoco rappresentato dal regime di tutela. Pertanto, in vista del prossimo e definitivo superamento del regime di tutela e della completa apertura dei mercati, le schede di confrontabilità perderanno presto la principale funzione per cui furono istituite.

Elettricità Futura evidenzia che le modifiche proposte comportano, lato venditore, dei consistenti costi e difficoltà implementative (oneri gestionali, nuovi algoritmi di stima, ecc.), e, lato clienti, una potenziale maggiore confusione e complessità rispetto alle schede attuali, che quasi mai sono state oggetto di problematiche. Tali criticità appaiono decisamente maggiori rispetto ai possibili benefici, soprattutto considerando che le eventuali schede aggiornate avrebbero una vita di meno di 12 mesi. Inoltre, il profilo del cliente che effettua un confronto tramite uno strumento statico come le schede di confrontabilità appare piuttosto diverso rispetto al cliente che si informa tramite il Portale Offerte online, che si presume molto più interessato ad informazioni con un maggior livello di dettaglio e di precisione che nelle schede di confrontabilità non potrebbe trovare in ogni caso. Peraltro, un allineamento completo non appare nemmeno raggiungibile, considerando alcune inevitabili differenze che caratterizzeranno l'algoritmo di stima (vedi il trattamento di tasse e imposte) e che il Portale Offerte potrà utilizzare anche i dati di consumo effettivi del cliente, a differenza delle schede di confrontabilità che saranno sempre basate su profili di consumo standard.

In generale, si chiede pertanto all'Autorità di valutare l'effettiva opportunità di tali modifiche, mantenendo invece la disciplina attuale e rimandando la revisione delle schede a valle del prossimo superamento del regime di tutela.

Nell'eventualità che l'Autorità, effettuata la suddetta valutazione, ritenesse comunque di procedere nell'intento di allineare le informazioni riportate nel Portale Offerte con quelle riportate nelle Schede di Confrontabilità, i venditori dovrebbero affrontare diverse criticità e difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la stima della spesa annua per ognuna delle proprie offerte. Qualora non fossero trovate delle adeguate soluzioni a queste criticità, come proposto nel prosieguo del presente documento, riteniamo che mancherebbero i presupposti affinché i venditori siano posti nelle condizioni di fornire nelle schede stime di spesa coerenti con quelle indicate sul Portale Offerte.

Come ricordato dall'Autorità stessa al paragrafo 3.15 del DCO, la funzionalità del Portale di cui alla lettera b), comma 30.1 del Regolamento, consente ai venditori di visualizzare in anteprima le offerte trasmesse e la spesa annua stimata. Elettricità Futura propone pertanto che gli operatori possano valutare e scegliere liberamente se implementare un proprio algoritmo per la stima della spesa annua, oppure utilizzare il valore

di spesa annua calcolato dal Portale Offerte e visualizzabile tramite la suddetta funzionalità, che dovrebbe comunque essere fornito dal Portale opportunamente rielaborato in base alle differenze di impostazione rispetto alle Schede di Confrontabilità (inclusione/esclusione tasse e imposte, ecc.), al fine di assicurare piena coerenza nelle stime presentate sulle Schede di tutti gli operatori, a prescindere dall'opzione selezionata. Inoltre, la scheda di confrontabilità in tal caso potrebbe riportare la data in cui il Portale è stato consultato per ottenere la stima di spesa riportata nella scheda.

D'altro canto il venditore, anche per evitare eventuali problematiche tecniche del Portale, potrebbe scegliere di implementare un proprio algoritmo di calcolo per la stima della spesa annua, in linea con la proposta dell'Autorità.

### **Risposte agli spunti per la consultazione**

*Q1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità per l'armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?*

Q1. Con riferimento agli sconti/bonus, si evidenzia che non è sufficientemente chiaro come i venditori debbano considerare sconti che sono a cavallo di due anni oppure sconti che scattano al maturare del 13° mese di fornitura. Inoltre, si chiede all'Autorità di chiarire le modalità di esposizione del bonus nella Scheda di confrontabilità laddove quest'ultimo non concorra alla decurtazione della base imponibile e pertanto non possa essere calcolato sulla stima della spesa annua che non è comprensiva di iva e imposte.

Si evidenzia inoltre un'importante difficoltà connessa all'utilizzo di riferimenti per le quotazioni forward diversi da quelli utilizzati dal Gestore del Portale (così come previsto per alcune offerte): i venditori di norma non hanno la licenza per diffondere i valori degli indici (ad esempio PUN, PSV, TTF), in quanto le licenze in possesso delle società di vendita permettono l'uso di tali valori ai soli fini della fatturazione.

In generale, qualora l'Autorità confermasse l'idea di procedere con le proposte del DCO, riteniamo indispensabile che la coerenza tra le stime presenti sulle Schede e quelle del Portale sia assicurata sia per le offerte PLACET (per cui ancora ad oggi non è stato indicato dal Gestore del Portale né la primaria agenzia di rilevazione dei prezzi da adottare come riferimento per le offerte di energia elettrica né l'arco temporale entro cui effettuare la media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali) che per tutte le altre tipologie di offerte. Questo potrebbe avvenire richiedendo al Gestore del Portale di fornire una fonte ufficiale (ad esempio sul sito web di AU stesso o dell'ARERA) per i valori delle quotazioni forward che gli operatori dovranno prendere a riferimento per le proprie schede di confrontabilità, con l'indicazione dell'arco temporale in cui effettuare il calcolo e della frequenza di aggiornamento, prevedendo al contempo la conservazione della serie storica dei dati.

Inoltre, con riferimento al calcolo delle quotazioni forward è necessario che, (i) laddove il venditore utilizzi il Portale per la stima della spesa annua, tali valori siano disponibili con largo anticipo (di almeno un mese) rispetto alla data di commercializzazione dell'offerta oppure (ii) laddove il venditore utilizzi un proprio algoritmo per il calcolo della spesa annua, venga preso in considerazione non il mese antecedente (come previsto dal regolamento) ma il secondo mese solare antecedente rispetto al lancio dell'offerta sul mercato. In linea generale, in entrambi i casi, per consentire al venditore di predisporre la documentazione contrattuale nei tempi utili alla commercializzazione, è necessario considerare le quotazioni forward nel secondo mese solare antecedente rispetto al lancio dell'offerta sul mercato (M-2).

Anche alla luce di tale criticità, come detto nelle considerazioni di carattere generale, si chiede di mantenere la disciplina attuale e di rimandare la revisione delle schede di confrontabilità a valle del prossimo superamento del regime di tutela.

*Q2. Si condividono gli orientamenti per la semplificazione delle schede e per il miglioramento della loro chiarezza? Se no, per quali ragioni?*

Q2. Con riferimento ai facsimili riportati negli allegati, si ritiene che le colonne C e D possano essere rimosse, poiché il confronto tra i valori della colonna A e B è intuitivo e non rende necessaria la presentazione di ulteriori valori numerici che potrebbero invece generare confusione, se non adeguatamente compresi. Inoltre, sembra che i facsimili forniti non tengano in considerazione la possibilità che la medesima scheda presenti la comparazione sia dell'opzione monoraria che dell'opzione bioraria di una stessa offerta. In questo caso le

colonne C e D dovrebbero essere duplicate per indicare i differenziali di prezzo e percentuali di entrambe le opzioni rispetto al prezzo di tutela, generando maggiore complessità.

Nel non auspicabile caso in cui l'Autorità intenda procedere con la revisione della disciplina come proposto nel DCO, si segnala che l'utilizzo del solo "profilo tipo" per la distribuzione dei consumi tra le fasce F1, F2 e F3 potrebbe non essere adeguato, poiché alcune offerte hanno un profilo di consumo con gettito equivalente biorario/monorario che è decisamente diverso rispetto al "profilo tipo" definito dall'Autorità.

*Q3. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione dei livelli di consumo annuo e di potenza impegnata utilizzati nelle schede per la fornitura di energia elettrica? Se no, per quale motivo?*

Q3. Si rimanda alle considerazioni di carattere generale.

*Q4. Considerando gli orientamenti internazionali illustrati, si ritiene opportuno superare la disciplina delle schede di confrontabilità valutando la possibilità di rendere le schede puramente informative, senza la presenza di confronti, ferma restando la necessità di illustrare una stima della spesa annua per l'offerta presentata? Se no, per quale motivo?*

*Q5. Nel caso in cui si decidesse di confermare lo strumento delle schede di confrontabilità, quali forme di comparazione si suggerisce di adottare una volta superato il regime di tutela?*

Q4-Q5. In generale, in vista della completa apertura del mercato libero e dell'abolizione della maggior tutela, si condivide il superamento delle schede di confrontabilità valutando la possibilità di rendere le schede puramente informative, senza la presenza di confronti.

Si segnala peraltro che, con riferimento ai casi internazionali presentati, in UK la disciplina delle informazioni precontrattuali è in fase di revisione generale<sup>1</sup>. Il regolatore OFGEM ha aperto una consultazione, che si concluderà il 21 giugno, proponendo di rimuovere alcune prescrizioni di dettaglio sugli obblighi di comunicazione al cliente, in merito a contenuto, posizionamento e formattazione del messaggio sull'offerta più economica, in favore di un ristretto numero di principi generali. L'obiettivo è quello di incentivare i venditori ad essere innovativi nella comunicazione, e a fare in modo che i clienti abbiano le informazioni necessarie per essere resi attivi e consapevoli delle loro scelte, mantenendo tuttavia per il venditore una discrezionalità sulla forma e sulle modalità con le quali veicolare queste informazioni.

*Q6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativi alla tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo.*

Q6. Si sottolinea che, anche alla luce delle criticità sopra evidenziate, non sarà possibile per i venditori implementare le modifiche entro i tempi proposti all'interno del presente DCO considerando gli sviluppi che dovranno apportare sui propri sistemi informatici.

Si segnala inoltre che in base alla proposta riportata al capitolo 5, nel periodo tra luglio e settembre si avrebbe il caso in cui la stima della spesa della maggior tutela sarebbe effettuata con l'algoritmo nuovo, ma invece la spesa annua delle offerte di mercato libero NON PLACET sarebbe stimata in base all'algoritmo attualmente utilizzato, con evidente distorsione del confronto.

Da ultimo, si ritiene che ARERA debba specificare che resta ferma la validità delle schede di confrontabilità già predisposte e stampate per offerte con scadenza successiva a quella che sarà stabilita da ARERA per l'entrata in vigore dei nuovi criteri di stima della spesa annua e dei nuovi modelli di scheda.

---

<sup>1</sup> OFGEM Public consultation: Domestic supplier-customer communications rulebook reforms - [https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/05/policy\\_consultation\\_-\\_domestic\\_supplier\\_customer\\_communications\\_rulebook\\_reforms.pdf](https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/05/policy_consultation_-_domestic_supplier_customer_communications_rulebook_reforms.pdf)